



COPIA

ORDINANZA N. 13 del 19-03-2024

Oggetto: Ordinanza in materia di sanità ed igiene per la prevenzione dei rischi da "Processionaria del Pino" (*Thaumetopoea pityocampa*) nel territorio comunale.

IL SINDACO

VISTO l'art. 1 del D.M. 30 Ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero *Traumatocampa* (*Thaumetopoea*) *pityocampa* (Den. et Schiff) poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

DATO ATTO che in ambito urbano l'art. 4 del D.M. 30 Ottobre 2007, demanda al Sindaco, quale "Autorità Sanitaria competente" la facoltà di disporre eventuali interventi di profilassi finalizzati a prevenire i rischi per la salute delle persone o degli animali;

CONSIDERATO CHE:

- nel territorio comunale, da alcuni anni, seppur con intensità di diffusione variabile, sono stati rilevati diversi focolai di *Processionaria del Pino* (*Thaumetopoea pityocampa*);
- tale lepidottero, oltre a provocare considerevoli danni al patrimonio arboreo, può provocare criticità sanitarie nei confronti di persone ed animali domestici;

TENUTO CONTO CHE:

- Le larve, dotate di peli urticanti, soprattutto nel momento in cui fuoriescono da nidi invernali, possono provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie nell'uomo e negli animali (irritazioni cutanee e oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie) e che tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi (i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento);
- il lepidottero può provocare considerevoli danni al patrimonio arboreo, attacca le conifere, in particolare i pini, causando gravi defogliazioni fino ad indebolire la pianta stessa;
- quando la temperatura diventa più mite, le larve compiono l'ultima muta, abbandonano i nidi e si preparano a cercare un luogo dove incrisalidarsi dando origine alle tipiche processioni;
- risulta opportuno intervenire con l'asportazione e l'immediata distruzione delle tele dei nidi prima che le larve mature li abbandonino per raggiungere la base delle piante (periodo compreso tra la seconda metà di marzo e la fine di aprile);

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari e conduttori di aree verdi) al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo, sia difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

VISTI:

- il D.M. 30 ottobre 2007;
- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 117 del D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998;

RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.,

ORDINA

1. Ai proprietari o conduttori di aree verdi (giardini e parchi sia pubblici che privati) del territorio comunale, di effettuare tempestivamente tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino (*Thaumetopoea pityocampa*). Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie arboree soggette all'attacco del parassita, in particolare su tutte le specie di pino e su varie specie di cedro (*Cedrus spp*);
2. Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, i soggetti interessati dovranno immediatamente intervenire e comunque prima della schiusa dei nidi, con la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve;

AVVISA

- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;
- che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria nel territorio comunale, presso il Centro comunale di raccolta dei rifiuti e nei cassonetti stradali/contenitori/sacchi previsti per la raccolta di sfalci e potature e nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;
- che ai sensi dell'art. 7-bis "Sanzioni amministrative" del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'inottemperanza alle suddette disposizioni prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
- che contro la presente ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione di Venezia entro 60 giorni dal ricevimento della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine;

DISPONE

- Di notificare la presente ordinanza alla cittadinanza e ai soggetti interessati tramite pubblicazione all'Albo pretorio – on line, per 30 giorni a partire dalla data odierna, e di darne la massima diffusione tramite gli ulteriori canali istituzionali disponibili;
- Di trasmettere la presente ordinanza al Servizio Fitosanitario Regionale, all'Ausl servizio Igiene e Sanità Pubblica, ai Carabinieri Forestale ed al Corpo di Polizia Locale del Comune di Porto Viro per la vigilanza all'ottemperanza di quanto prescritto.

IL SINDACO
F.to Mantovan Valeria

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

ORDINANZA N. 13 del 19-03-2024

Oggetto: Ordinanza in materia di sanità ed igiene per la prevenzione dei rischi da "Processionaria del Pino" (*Thaumetopoea pityocampa*) nel territorio comunale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 03-04-2024 con numero di registrazione all'albo pretorio 288.

COMUNE DI PORTO VIRO li 19-03-
2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO